



DELIBERAZIONE N. 9

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO**

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Sei** del mese di **Febbraio** alle ore **21:00** - Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CAVICCHI CHIARA MASINA ISABELLA FIORESI CLAUDIO CESTARI GRETA BONORA IVANO QUARELLA GRAZIANO MANTOVANI VALENTINA BANDIERA DANTE DALLA LIBERA GLORIA RUBBINI MICHELE LO BIUNDO STEFANO PEDRIALI LORELLA	ORI SILVANO
TOTALE PRESENTI N. 12	TOTALE ASSENTI N. 1

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: RUBBINI MICHELE, MANTOVANI VALENTINA, QUARELLA GRAZIANO

**Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 675 e 703, con i quali si stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (Art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale si farà riferimento per l'applicazione della TASI;
- l'art. 1, comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.04.2014;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevedeva:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 2014 convertito in L. 80/2014, relativamente alla disciplina dei pensionati iscritti all'AIRE;

Preso atto che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente a modificare la disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità:

- il comma 14 lettera a) modifica il comma 639 disponendo che la TASI è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- il comma 14 lettera b) modifica il comma 669 ai sensi del quale " il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- il comma 28 conferma che "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- Il comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 16/02/2017, con la quale venivano stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2017;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 1 comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come più sopra richiamato, veniva disposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe e l'obbligo del mantenimento di riduzioni e di agevolazioni in essere per l'anno 2016;
- a norma dell'art. 1 comma 42, della legge n. 232/2016 ( Legge di stabilità 2017), viene prorogata la disposizione di cui al punto precedente anche per l'anno 2017;
- a norma dell'art. 1 comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), viene prorogata la disposizione di cui al punto precedente anche per l'anno 2018;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 l'approvazione del bilancio 2018/2020 è stata prorogata al 28.02.2018;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 09/01/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di bilancio 2018/2020;

Visto il gettito accertato con il rendiconto di gestione 2016 e previsto nel bilancio 2017 e ritenuto prevedere lo stesso ammontare anche per l'anno 2018;

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2018, si ritiene di deliberare le aliquote per TASI (tassa sui servizi indivisibili), confermando quanto applicato nell'anno 2017 e così come di seguito indicato:

— aliquota dell' 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (non soggetti ad IMU), per i quali si prevede un'entrata pari a €. 26.000,00;

— l'aliquota TASI ridotta sino allo 0 per mille per gli immobili soggetti all'IMU. Tale decisione è stata assunta nell'ottica della semplificazione, con l'intento di approvare un'unica tassazione per macro categorie di contribuenti, non applicando quindi la TASI agli immobili soggetti ad IMU.

Dato atto che la previsione di gettito TASI, è pari a € 26.000,00, e l'individuazione della tipologia e dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura parziale la TASI è rivolta, è la seguente:

#### Anno 2018 - Missione 10

Servizio viabilità e infrastrutture stadali	€	221.847,97
Fondi vincolati strade – cap. 1976	€.	12.306,29
		-----
Differenza	€.	209.541,60

Ritenuto equiparare all'abitazione principale l'abitazione dell'anziano o disabile residente in istituto di ricovero purché non locata e non concessa in comodato;

Ritenuto altresì prevedere, in applicazione dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147 e dell'art. 4, terzo periodo, del regolamento TASI, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 9 – contrari: n. 3 (gruppo di minoranza) – astenuti: nessuno

#### **DELIBERA**

1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, per l'anno **2018** le seguenti **aliquote**, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), già applicate per l'anno 2017:
  - **aliquota 1 per mille** per fabbricati rurali *ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011*;
  - **aliquota zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
2. di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;
3. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n.201 del 2011 (L. n. 214/2011).
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale web istituzionale dell'Ente.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 9 – contrari: n. 3 (gruppo di minoranza) – astenuti: nessuno

#### **DELIBERA INOLTRE**

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 31-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI  
F.to Amati Eugenia

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI  
F.to Rag. Erica Deserti

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 31-01-2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA  
F.to Rag. Erica Deserti

**COMUNE DI VOGHIERA**  
(Provincia di Ferrara)

**IL REVISORE DEL CONTO**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione "Tassa sui servizi indivisibili TASI – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e all'O.d.g. del C.C. Del 06/02/2018;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013,

Riscontrata la coerenza con le disposizioni normative in materia;

Valutate le motivazioni addotte e ritenute le stesse pertinenti;

Visto il proprio parere espresso sul bilancio di previsione 2018 (verbale n. 3 del 26/01/2018);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.M. 4/10/91;

**ESPRIME**

parere favorevole alla proposta relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili - TASI.

Voghiera, il 26/01/2018

**IL REVISORE DEL CONTO**  
(Dott.ssa Vincenzi Claudia)

*Claudia Vincenzi*

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Rodolfo Esposito

\*\*\*\*\*

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 16-02-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
F.to Patrizia Bacillieri

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Rodolfo Esposito

\*\*\*\*\*

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
Patrizia Bacillieri  
f.to digitalmente